

**ANAAO ASSOMED – CIMO – AAROI EMAC – FASSID – FESMED –  
CGIL FP MEDICI – CISL MEDICI – FVM – ANPO ASCOTI FIALS – UIL FPL MEDICI**

C. a.:

ASSESSORE ALLA SANITA' REGIONE TOSCANA  
STEFANIA SACCARDI

DIRETTORE DIPARTIMENTO DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE  
CARLO RINALDO TOMMASSINI

AI DIRETTORI GENERALI AZIENDA SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE TOSCANA  
ASL TOSCANA CENTRO dr. Paolo Morello Marchese  
ASL TOSCANA SUD EST dr. Antonio D'Urso  
ASL TOSCANA NORD OVEST dr.ssa Maria Letizia Casani  
A.O.U. CAREGGI dr. Rocco Donato Damone  
A.O.U. MEYER dr. Alberto Zanobini  
ISPRO dr. Gianni Amunni  
A.O.U. SENESE dr. Valtere Giovannini  
A.O.U. PISANA dr.ssa Silvia Briani  
FONDAZIONE G. MONASTERIO dr. Marco Torre

Oggetto: Istanza urgente delle OO.SS. in applicazione del combinato disposto dal DPCM 2/3/2020 , dal DPCM 8/3/2020, dal DPCM 9/3/2020, dal DPCM n. 14 del 9/3/2020, dal DPCM 12/3/2020, dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 8 del 06 Marzo 2020 e dell'accordo siglato in data 5/3/2020 sull'emergenza COVID 19

In riferimento alla normativa in oggetto ed in particolare:

- All'art.19, commi 1,2 e 3 DPCM 2/3/2020
- Agli: art.1, comma 1, lettere a),p),q); art.2, comma 1) lettere a), r); art.3, comma 1, lettera c), DPCM 8/3/2020
- All'art.1, comma 1 DPCM 9/3/2020
- Agli: art.7, comma 1, ultimo periodo; art.13, comma 1 DPCM n.14 9/3/2020
- All'art. 1, comma 6; comma 7, lettera a),c); ,comma 8, comma 9, comma 10
- All'accordo regionale sull'emergenza COVID 19, che prevede che: *"Il personale obbligato all'astensione dal lavoro in applicazione delle misure preventive stabilite a livello nazionale per evitare la diffusione del contagio non dovrà subire decurtazioni stipendiali. L'inquadramento e la gestione di tali assenze, necessariamente uniformi a livello nazionale e regionale, saranno oggetto di apposita comunicazione concertata con i firmatari del presente accordo"*

Le sottoscritte OO.SS. propongono che la Regione emani direttive univoche alle aziende sanitarie in tema di giustificativi delle assenze sull'esempio di quanto già fatto in altre realtà.

Per quanto attiene l'individuazione del *"Il personale obbligato all'astensione dal lavoro in applicazione delle misure preventive stabilite a livello nazionale"*, considerando la peculiarità del ruolo e l'insostituibilità degli operatori sanitari nella gestione dell'emergenza e ricordando gli obblighi per loro derivanti dal codice deontologico dei rispettivi ordini professionali, non si può non rilevare – come evidenziato in dettaglio nell'ordinanza regionale del 6/3 u.s. – che la prescritta sospensione di alcune attività assistenziali (qualora il personale resosi disponibile per questi motivi non sia impiegato in altre attività) per il combinato disposto dalle norme su citate, imponga a tali soggetti di rimanere al proprio domicilio, in quanto di fatto vengono meno le

*“comprovate esigenze lavorative”* previste dalla legge come esimente: ciò comporta che l’assenza dal luogo di lavoro debba essere giustificata di conseguenza.

Proprio per le caratteristiche intrinseche dell’attività degli operatori sanitari – chiamati in prima linea a fronteggiare l’emergenza e per questo a forte rischio di essere a loro volta contagiati – vi è la necessità di preservare la loro integrità fisica, in quanto il mutare repentino delle condizioni epidemiologiche o l’evenienza di tale contagio può comportare la necessità che essi intervengano per sostituire o affiancare i colleghi. La richiesta che formuliamo alla regione è quindi che suggerisca alle aziende – partendo dal piano aziendale per la gestione delle emergenze e seguendo i criteri di cui all’art.2 comma 2 dall’Accordo Quadro Nazionale 26/9/2001 sui servizi pubblici essenziali – di predisporre un percorso organizzativo che preveda la presenza continua sul luogo di lavoro del personale necessario per lo svolgimento delle attività d’emergenza e di quelle legate alla gestione della pandemia, garantendo nel contempo una riserva di professionisti non presenti sul luogo di lavoro ma a disposizione in reperibilità su tutto l’arco della giornata per le esigenze emergenziali che dovessero occorrere nelle discipline le cui attività sono ridotte a seguito di disposizioni aziendali o nazionali. Nelle situazioni o discipline in cui l’assistenza viene sospesa per le medesime prescrizioni, il personale – se non altrimenti impiegato - rimane al proprio domicilio garantendo comunque la raggiungibilità telefonica per esigenze emergenziali (es: maxiafflusso)

Riassumendo: si chiede che in tutti i casi in cui la permanenza al proprio domicilio è dettata da disposizioni governative o aziendali o non è comprovata la necessità della prestazione lavorativa per sospensione della stessa disposta dall’azienda, l’assenza dal luogo di lavoro trovi giustificazione con causali ad hoc.

Del pari devono essere predisposte causali che riconoscano come orario di servizio la reperibilità svolta in sostituzione della presenza effettiva sul luogo di lavoro, per le attività ridotte a seguito di disposizioni analoghe a quelle su citate.

Resta inteso che, nei casi in cui dovessero essere emessi ordini di servizio che prevedano l’utilizzo di professionisti in percorsi specialistici differenti da quelli di appartenenza, le Aziende dovranno esplicitare che per tali attività si dispone la sospensione della facoltà di rivalsa nei confronti del professionista in caso di denunce o condanne collegate a tali attività.

Si fa istanza alla regione, a tal proposto, di farsi promotrice presso il governo di un provvedimento che sancisca l’esclusione della responsabilità penale e civile degli esercenti le professioni sanitarie, ivi inclusa l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all’art. 9, L. n. 24/2017, per qualsiasi evento colposo verificatisi durante l’intero periodo di durata dell’emergenza sanitaria di cui al Dpcm 31/1/2020.

Firenze, 13 marzo 2020

I SEGRETARI REGIONALI DELL’INTERSINDACALE MEDICA VETERINARIA E SANITARIA DELLA REGIONE TOSCANA